

*Il Presidente*Cod. H16-ND13  
Cod. GC/rgProtocollo Generale (Uscita)  
cnapperm - aoo\_generale**Prot.:****Data:**Vasco Errani  
Commissario Straordinario del Governo  
[commissario.errani@governo.it](mailto:commissario.errani@governo.it)

p.c.

Consigli aderenti alla  
Rete delle Professioni tecniche  
**LORO SEDI**

Egregio Commissario Straordinario,

a partire dalla emanazione del Decreto Legge 189/2016 lo scrivente Consiglio Nazionale ha sempre aderito a scopi e finalità del decreto legge sulla ricostruzione, teso a risanare le zone dell'Italia Centrale colpite dal terremoto, nel rispetto di criteri etici e di trasparenza delle procedure.

Si è sempre partecipato attivamente e propositivamente agli incontri promossi dal Commissario di Governo, condividendone le impostazioni e le finalità.

Purtroppo, il Protocollo d'intesa per la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, sottoscritto arbitrariamente ieri dal Coordinatore della Rete delle professioni Tecniche con il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, oltre a fare riferimento allo scrivente Consiglio Nazionale definendolo erroneamente "Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori", contiene sostanziali difformità rispetto a quanto condiviso e verbalizzato nell'incontro del primo dicembre tra Commissario Straordinario e Rete delle Professioni Tecniche.





Va innanzitutto rammentato che il criterio istitutivo dell'art. 34 del DL 189/2016 è quello di "massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori". Tale protocollo d'intesa, invece, aggira i principi della trasparenza, di matrice comunitaria ed italiana, omettendo ed eludendo criteri certi ed espliciti finalizzati ad evitare l'accaparramento di clientela da parte di professionisti incaricati per attività di ricostruzione.

Viene difatti ignorato quello che è successo, ad esempio, all'Aquila in occasione del terremoto del 2009, ove, come riportato la scorsa settimana dal Corriere della Sera, un solo ingegnere ha collezionato 428 incarichi da privati ed ove sei professionisti hanno acquisito complessivamente ben 1685 incarichi (ed analoghe situazioni erano avvenute anche in occasione del terremoto dell'Emilia Romagna). Al contrario, il Protocollo disattende, ignorandolo completamente, senza fornire spiegazione alcuna, il punto 4B del verbale dell'incontro del primo dicembre che così recita: "il Commissario Straordinario concorda con le proposte della Rete delle Professioni Tecniche in ordine ai criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali relativi alla ricostruzione post-sisma 2016. Si conviene che tali criteri siano recepiti dagli Ordini professionali come raccomandazione deontologica di comportamento dei professionisti".

Le violazioni del principio di accaparramento di clientela sono presupposti etici, presenti in tutti i codici deontologici dei professionisti, tecnici e non, e ciò non può essere in alcun modo aggirato od eluso. Non viene inoltre previsto il principio della obbligatorietà della qualifica professionale, aspetto imprescindibile per lo svolgimento di prestazioni in area sismica, né criteri che prevedano, a fronte dell'iscrizione nell'elenco speciale, il possesso di apposita formazione professionale. Le responsabilità legate al compito di decidere della agibilità e della ricostruzione, e dunque del normale uso, di un edificio potenzialmente soggetto a scosse sismiche nel breve periodo o che ha subito eventi sismici, sono collegate alle proprie competenze tecniche e professionali, ad un'analisi del quadro di danneggiamento in relazione alle caratteristiche costruttive del manufatto analizzato, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilità; ne deriva che una formazione adeguata costituisce aspetto imprescindibile.

Il Protocollo sottoscritto ieri tra il Commissario Straordinario e il Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche non è stato quindi condiviso con lo scrivente Consiglio Nazionale, né è stato oggetto di confronto, essendo pervenuto il testo solo poche ore prima della firma con il Commissario e con le omissioni predette.





Stante la delicatezza delle tematiche sottese, con il protocollo si assumono precisi impegni nei confronti del sistema ordinistico e di singoli iscritti, ed, a tutela di tutti i professionisti rappresentati, lo scrivente Consiglio Nazionale non ha ritenuto di effettuare una mera adesione ad un testo preconfezionato, manifestamente in contrasto rispetto ad irrinunciabili, quantomeno per gli architetti, principi fondamentali di trasparenza a tutela del divieto di accaparramento.

Appare infatti contrario ai criteri istitutivi di un Consiglio Nazionale, ente vigilato dal Ministero della Giustizia, aderire ad obblighi e prescrizioni specifiche non condivisi o concordati e che impegnano direttamente una categoria, nel rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle prestazioni professionali.

Si resta comunque a disposizione del Commissario per un confronto, rispettoso dei propri ruoli e responsabilità istituzionali, su contenuti che diano effettive indicazioni di attenzione volte ad assicurare partecipazione, trasparenza ed efficacia delle procedure.

Cordiali saluti.

(arch. Giuseppe Cappochin)

